

Processo al Liceo Classico

“Il nostro liceo: cambiare per non morire? Un’azione teatrale in forma di processo”

(a cura del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale e della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del MIUR, della Società Editrice Il Mulino, con la partecipazione di Licei di Torino, Ivrea, Novara, Oulx, Vercelli, Chieri, Chivasso, Cuneo, Alessandria e Pinerolo)

Sentenza

(con sintetica motivazione contestuale) pronunciata in :

Torino – Teatro Carignano, in data 14 novembre 2014, ore 15.30

IN NOME DELLA CULTURA ITALIANA

La Corte, costituita da:

- **Armando SPATARO, Procuratore della Repubblica di Torino (Presidente);**
- **Marco CANTAMESSA, Presidente dell’ Incubatore I3P, Politecnico di Torino;**
- **Gian Arturo FERRARI, Editorialista;**
- **Luca REMMERT, Presidente della Compagnia di San Paolo;**
- **Sergio RODA, Università degli Studi di Torino**

Valendosi di **Alberto SINIGAGLIA, Pres.te Ordine Giornalisti del Piemonte (quale “narratore”)** e **Letizia TORTELLO, giornalista de La Stampa (quale cancelliere addetta alla redazione del verbale d’udienza);**

nel procedimento a carico del:

LICEO CLASSICO ITALIANO

IMPUTATO

DEI SEGUENTI REATI

(come da formulazione del PM) :

A) INGANNO:

Il liceo classico inganna gli studenti che lo scelgono sperando in questo modo di acquisire strumenti migliori per avere successo nelle professioni scientifiche;

B) INEFFICIENZA:

Chi intraprende studi esclusivamente umanistici (soprattutto lingua morte) rischia di avere una cognizione parziale, e quindi distorta, della realtà. Idem, all'opposto, chi intraprende studi esclusivamente scientifici o tecnici. Per crescere, il Paese ha bisogno di scuole "à la carte", non "a menu fisso";

C) INIQUITA':

Il liceo classico è figlio di Gentile e della cosiddetta "più fascista delle riforme". Una riforma che aveva uno scopo molto chiaro e iniquo: creare una scuola di élite che fosse in grado di ridurre la mobilità sociale e di impedire alle classi svantaggiate l'accesso alle posizioni dominanti;

reati commessi in Italia, con condotte tuttora permanenti;

sentiti i seguenti testimoni, in esame e controesame: Marco MALVALDI (scrittore), Luciano CANFORA (filologo classico, Univ. "A. Moro" di Bari), Stefano MARMI (Matematico, Scuola Normale Superiore di Pisa), Ivano DIONIGI (Latinista, Rettore Univ. di Bologna), Gabriele LOLLI (logico e filosofo della matematica, Scuola Normale Superiore di Pisa), Adolfo SCOTTO DI LUZIO (studioso delle istituzioni scolastiche, Univ. di Bergamo);

sentiti i contributi in videointerviste di : Michele BOLDRIN (economista, Washington University St. Louis), Massimo CACCIARI (filosofo), Tullio DE MAURO (linguista), Massimo GILETTI (ex allievo del liceo classico "M. D'Azeglio" di Torino), e Giulio GIORELLO (filosofo della scienza);

sentiti i contributi e le riflessioni di professori e studenti di vari Licei classici e scientifici del Piemonte;

acquisiti i documenti statistici prodotti dall'Accusa;

sentiti il Pubblico Ministero Andrea ICHINO (Economista) ed il difensore di fiducia Umberto ECO (semiologo, filosofo e scrittore);

osserva quanto segue.

Premessa

Oggetto dell'accusa (e, quindi, del processo) è sostanzialmente il tema della persistente validità - o meno - nell'epoca moderna del liceo classico e del tipo di insegnamento che lo caratterizza. Il miglioramento possibile del relativo sistema, invece, pur potendo costituire argomento di riflessione (di cui pure brevemente si dirà in questa sentenza), non riguarda il verdetto della Corte: la "giustizia penale", infatti, interviene per definizione sul passato e riguarda, quindi, illeciti già consumati.

Quanto al Capo "A", la Corte ritiene che il liceo classico non inganna.

Sintesi della motivazione :

- 1) l'ipotesi dell'inganno in danno degli studenti che si iscrivono al Liceo Classico, al fine di ottenere strumenti migliori per avere successo nelle professioni scientifiche (e,

- dunque, avendo già maturato le loro scelte in ordine alla prosecuzione degli studi a livello universitario) appare il frutto di indimostrate opinioni personali;
- 2) il liceo classico, così come qualsiasi altro liceo, non usa come strumento di autopromozione la prospettiva (che risulterebbe all'evidenza insostenibile) di sicuro successo degli studenti nelle future professioni di qualsiasi tipo, ma piuttosto promette e si propone diffusione di cultura;
 - 3) lo stesso presupposto dell' "inganno" oggetto del capo di imputazione, cioè che una quantità apprezzabile di studenti scelga il liceo classico per conseguire successo nelle professioni scientifiche, costituisce affermazione dell'accusa del tutto indimostrata, non essendo a tal fine significativi i dati statistici prodotti. Tali dati, peraltro, riferendosi alla ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa ed agli studenti che hanno tentato il test di medicina all'Università di Bologna, risultano parziali quanto alle Università e alla Facoltà che ne sono oggetto e quanto alla loro localizzazione geografica. Si tratta in definitiva, come peraltro precisato anche da un testimone dell'accusa (MARMI), di dati che integrano al massimo spunti di riflessione e non certificazioni probanti. Appare evidente, infatti, a dimostrazione della non sicura affidabilità di certe tecniche probatorie ed a prescindere dai pur possibili rilievi sulla imperante logica dei numeri, che conclusioni più affidabili sarebbero state possibili in presenza di statistiche concernenti tutte le Università italiane e le Facoltà o Dipartimenti in cui esse si articolano (accertamenti non disposti dalla Corte anche in ossequio al principio della ragionevole durante del giusto processo ex art. 111 Cost.) ;
 - 4) anche il far riferimento a sistemi di insegnamento propri di altri Stati, per invocare radicali mutamenti della struttura del nostro Liceo classico, non può considerarsi argomento decisivo in quanto si trascurano spesso le opzioni storico-culturali contingenti che si sono realizzate in altri contesti, ben diversi da quello italiano (vedi testim. SCOTTO DI LUZIO).

Quanto al Capo "B", la Corte ritiene che il liceo classico non produce affatto inefficienza e che il programma di scuole "à la carte" menzionato nel capo d'accusa non può essere oggetto di addebito, né lo è in relazione al processo celebrato in quanto costituisce, semmai, prospettiva di eventuale futura riforma, i cui possibili effetti dovrebbero essere preventivamente valutati, non apparendo sufficiente che tale sistema sia già adottato da scuole pubbliche straniere.

Sintesi della motivazione :

- 1) va detto preliminarmente che la Corte condivide l'assunto, lodevolmente fatto proprio da entrambe le parti, secondo cui sia studi umanistici, che scientifici e tecnici non possono riguardare esclusivamente i settori di cultura rispettivamente pertinenti a tali indirizzi. Occorre, cioè, una cultura integrata che, prima dell'Università o di qualsiasi altra scelta, consenta agli studenti un ampliamento dei propri orizzonti di conoscenza che l'Università stessa provvederà in seguito a "specializzare". Come ha detto il difensore dell'imputato, una buona cultura umanistica serve anche all'apprendimento di scienza ed economia e viceversa tanto che *"la cultura classica è utile e forse indispensabile anche per chi deve progettare il software di un computer"*, tesi supportata da molte voci ascoltate nel corso del dibattimento (ad es., quella di CACCIARI secondo cui *"non c'è separazione tra cultura classica e scienza"* ed è *"una fesseria"* la loro contrapposizione; nonché, in identica direzione, dichiarazioni di DE MAURO e GIORELLO);
- 2) il capo d'accusa in questione, peraltro, come risulta dalla sua formulazione alla quale si rimanda, riguarda sia i licei classici che quelli scientifici, così come altri Istituti. Inoltre, ove sia dimostrata la ipotizzata esclusiva concentrazione di studi in un campo

(umanistico) o nell'altro (scientifico), essa risulterebbe addebitabile principalmente a chi ha responsabilità di pianificazione dei programmi di insegnamento, più che alla struttura dei licei;

- 3) allo stato non risultano individuati responsabili di tali eventuali esclusivi indirizzi e prassi, sicché tocca al Pubblico Ministero, ricercando elementi di prova precisi e concreti, procedere in ordine alla loro identificazione, secondo criteri di priorità e cioè a partire dai Licei di cui si sospetti l'inefficienza;
- 4) la Corte, tuttavia, giudica grave e non accettabile l'atteggiamento di coloro che, avendo frequentato o frequentando licei classici, collochino se stessi, alla luce delle materie studiate, in posizione di superiorità rispetto a chi abbia studiato altrove, così rifiutando l'idea ed il valore di una "umiltà culturale" che deve invece tendere a creare una soddisfacente e diffusa cultura nazionale, a prescindere dalla natura dello studio liceale compiuto. Non vi è alcun bisogno di "palestre per eccellenti" ma di "sapere diffuso".

Quanto al Capo "C", la Corte ritiene che il liceo classico, come attualmente operante in Italia, non possa assolutamente considerarsi figlio di una cultura e di una riforma fascista.

Sintesi della motivazione :

- 1) alcuni testimoni hanno illustrato l'iter e il contesto storico della riforma Gentile che, secondo, la Corte non si proponeva affatto di ridurre la mobilità sociale e di penalizzare culturalmente le classi sociali svantaggiate;
- 2) peraltro, anche a voler ipotizzare che il liceo classico attuale sia figlio della riforma Gentile, ci si troverebbe di fronte ad un fatto non costituente reato poiché i figli non possono essere chiamati a rispondere delle colpe dei padri, specie se tali colpe appaiono opinabili o estinte per prescrizione;
- 3) infatti, ad avviso della Corte, lo scopo di quella riforma era semmai quello di dar luogo ad una omogeneità culturale nazionale gradita al regime, non quello di creare una scuola di élite e di emarginare gli svantaggiati. In ogni caso le riforme dei decenni successivi hanno sicuramente cancellato in Italia, grazie anche all'impegno e alla dedizione degli insegnanti, le eventuali residue scorie dell'epoca in cui la riforma Gentile fu varata;
- 4) dunque il liceo classico di oggi non può essere accusato di presentare caratteri di tipo fascista, pur essendo evidente che occorrono interventi ulteriori di riforma, che a loro volta rendano omogeneo ed effettivamente esercitato il diritto d'accesso alla cultura ed alla formazione di tutti gli studenti, compresi gli immigrati e i figli di immigrati;
- 5) spetta al Pubblico Ministero, dunque, indagare su eventuali comportamenti omissivi di chi, avendo responsabilità di Governo, non ha attuato negli anni le riforme necessarie nel senso predetto, venendo anche meno al dovere costituzionale (ex art 9 Cost.) di promuovere lo sviluppo della cultura, fornendo alla Scuola risorse personali e materiali assolutamente necessarie per il suo funzionamento.

Conclusioni ulteriori:

In definitiva, e compatibilmente con la sintesi qui necessaria, la Corte ritiene che il liceo classico non possa affatto ritenersi inidoneo ad offrire agli studenti "strumenti analitici adeguati per affrontare i problemi di una società moderna e per sfruttare pienamente le opportunità che essa offre" e ritiene pure ingiustificata l'ipotesi che esso "abbia contribuito a ridurre la mobilità sociale e ad aumentare il vantaggio dei figli delle famiglie culturalmente ed economicamente avvantaggiate" (testi sostenute dall'Accusa). Il Liceo classico e gli studi umanistici, invece, alimentano virtuosamente e con forza il diffuso

bisogno di cultura e conoscenza (anche della storia che – come affermato dal teste CANFORA – è “tutta contemporanea”) indispensabile per il progresso sociale e persino per contrastare derive delinquenziali. Investire in cultura, infatti, significa favorire il rispetto delle regole – a partire dai principi costituzionali - e contrastare fenomeni di devianza di ogni tipo e livello. Naturalmente, al raggiungimento di tali obiettivi contribuiscono anche le scuole di indirizzo diverso da quello classico-umanistico, ma non si ritiene di dover approfondire l’argomento poiché in questo processo (come in altri simili) imputato è – sempre e comunque - solo il liceo classico, la cui assoluta innocenza rispetto alle accuse contestate (ormai troppo spesso seriali) appare evidente.

PQM

Visto l’art. 530 cpp;

la Corte

assolve il liceo classico dal capo A e dal capo B perché il fatto non sussiste e dal capo C perché il fatto non costituisce reato.

Manda gli atti al PM perché promuova indagini preliminari in ordine ad eventuali responsabilità per i fatti di cui al punto B-3 e per mancata o distorta opera riformatrice della scuola italiana di chi ha avuto negli anni responsabilità di governo, fermi restando i limiti imposti dall’estinzione per prescrizione di reati risalenti nel tempo.

La decisione è stata assunta all’unanimità dalla Corte composta da Armando SPATARO, Marco CANTAMESSA, Gian Arturo FERRARI, Luca REMMERT e Sergio RODA.

Si autorizza la eventuale pubblicazione sui quotidiani e siti web nazionali .

Torino, 14 novembre 2014

(Seguono firme dei componenti della Corte)